

Accordo fra Snam Rete Gas ed Organizzazioni Professionali Agricoltori Procedure e metodologie da adottare per la determinazione delle indennità di servitù e danni relative alla costruzione del gasdotto “Sestino-Minerbio” DN 1200 (48”) - DP 75 bar, in Regione Emilia-Romagna, Province di Forlì- Cesena, Ravenna, Rimini e Bologna

Quanto di seguito concordato è da considerarsi novazione di quanto previsto negli accordi sottoscritti da Snam Rete Gas e OO.PP. Agricoltori nelle date 30/09/2008 e 18/02/2010.

In considerazione di ciò, il presente accordo è da intendersi l'unico documento da assumere a riferimento in relazione a quanto in oggetto.

Premesso

- che Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito SRG), al fine di potenziare le strutture di trasporto nazionale del gas lungo la direttrice sud - nord, deve realizzare il gasdotto “Sestino-Minerbio” DN 1200 (48”) - DP 75 bar,
- che l'opera in argomento interesserà le Province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Bologna ed i Comuni di seguito indicati per ciascuna di esse:

Provincia di Forlì-Cesena: Comuni di Sarsina, Sogliano al Rubicone, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli e Forlì, per una lunghezza complessiva di circa 45 km;

Provincia di Ravenna: Comuni di Ravenna, Russi, Bagnacavallo, Fusignano, Alfonsine e Conselice, per una lunghezza complessiva di circa 47 km;

Provincia di Rimini: Comuni di Pennabilli, Sant'Agata Feltria e Casteldelci, per una lunghezza complessiva di circa 14 km;

Provincia di Bologna: Comuni di Imola, Medicina, Molinella, Budrio e Minerbio, per una lunghezza complessiva di circa 25 km;

- che l'inizio dei lavori di costruzione dell'opera in oggetto è prevista per marzo 2024;
- che la messa in esercizio del gasdotto in progetto, è prevista per settembre 2026;
- che la fine dei lavori, ripristino dei fondi compreso, è prevista per luglio 2027;
- che la realizzazione della nuova linea comporta la costituzione di una servitù di metanodotto, sui fondi interessati, avente larghezza totale di 40 m (20m + 20m) dall'asse del gasdotto;
- che la realizzazione della pista di lavoro danneggerà le eventuali coltivazioni in atto sui fondi ed avrà una larghezza di 30 m per la pista standard del gasdotto, salvo esigenze di maggiori aree per attraversamenti di grandi infrastrutture o di rilevanti corsi d'acqua;
- che nel caso di attraversamento di frutteti la pista di lavoro potrà essere ridotta fino a 20 m;

Tutto ciò premesso, ed al fine di garantire un'equa tutela dei diritti e degli interessi degli imprenditori agricoli, la semplificazione delle trattative fra questi ultimi e SRG, nonché di stabilire criteri unitari di valutazione e modalità e tempi di pagamento degli indennizzi spettanti agli interessati, fra SRG e le OO.PP. degli Agricoltori, si conviene e si stipula quanto segue:

- 1.** La premessa costituisce in ogni sua parte elemento essenziale ed integrante del presente accordo, dandosi atto, le parti, che quest'ultimo essendo un accordo di indirizzo, non deve intendersi vincolante per ogni singolo caso. Nei casi in cui l'opera sia particolarmente impattante si valuterà caso per caso l'indennizzo di servitù e danni spettante agli interessati. Per quanto riguarda accordi di costituzione di servitù già sottoscritti nel corso dell'anno 2023 gli interessati avranno la facoltà di chiedere a Snam gli indennizzi per servitù di cui al presente accordo e Snam RG non potrà rifiutarsi di riconoscere la corresponsione degli stessi, se necessario a conguaglio. Per quanto attiene gli indennizzi per danni e le modalità operative descritte nel presente accordo, le stesse potranno essere applicate a tutti i soggetti con i quali si è stipulato volontariamente l'atto notarile di servitù anche se ciò è avvenuto in anni precedenti al 2023.
- 2.** Allo scopo di stabilire con esattezza i danni arrecati dai lavori di realizzazione dell'opera ai terreni, alle pertinenze, alle colture ed alle infrastrutture sia alla conduzione che alla proprietà, SRG procederà alla redazione degli stati di consistenza prima dell'apertura della pista di lavoro. Lo stato di consistenza verrà redatto in contraddittorio alla presenza del proprietario e/o conduttore che potrà farsi assistere da un tecnico e/o dalla OO.PP. Agricola di appartenenza. In caso di motivata assenza del proprietario o conduttore del fondo opportunamente invitati alla redazione dello stato di consistenza, SRG procederà direttamente o tramite terzi alla redazione dello stesso a mezzo di due testimoni. Predetto stato di consistenza avrà ad oggetto anche lo stato e la natura dei terreni con particolare riferimento alla morfologia del suolo, al livellamento del terreno e alla efficienza della rete irrigua, ivi compreso lo scorrimento e lo sgrondo delle acque. Nel caso di interessamento di impianti poliennali (es. frutteti), su richiesta del proprietario lo stato di consistenza verrà redatto in occasione della sottoscrizione del Modello di Costituzione di servitù.
- 3.** In relazione alla data di presa di possesso dell'area lavori da parte di Snam RG, si precisa quanto segue.
Per ragioni organizzative (es. numerosità dei soggetti interessati, cronoprogramma dei lavori da parte dell'impresa esecutrice degli stessi, imprevisti, ecc.) non è sempre possibile garantire la redazione dello Stato di consistenza in prossimità dell'effettivo inizio dei lavori di posa del gasdotto con contestuale presa di possesso delle aree a ciò dedicate da parte di Snam RG. In molti casi, anche dopo la redazione dello Stato di consistenza il terreno rimane - a seguito di richiesta anche solo verbale del conduttore del fondo - nella disponibilità dello stesso per garantire ad es. la raccolta del frutto ormai prossimo alla maturazione. Al fine di stabilire con certezza la data di presa di possesso del fondo si specificherà in calce al verbale di Stato di consistenza che la sua redazione (i) costituisce presa di possesso del fondo oppure, in alternativa (ii) non costituisce presa di possesso del fondo che avverrà successivamente in data da indicare in calce allo stesso, con suo aggiornamento in caso di necessità (es. cambio coltura, coltura raccolta, ecc.).
- 4.** In caso di accordo bonario sarà riconosciuto da SRG ad ogni ditta proprietaria avente diritto un contributo per le spese tecniche inerenti la trattativa per la costituzione della servitù, per la redazione dello stato di consistenza e per la liquidazione finale dei danni nella misura fissa di € 100,00 (euro cento) incrementabili a 200,00 (euro duecento) per ognuna delle tre attività sopra

indicate nel caso si addivenga alla sottoscrizione del modello di servitù di Snam RG entro il 15.10.2023. Il riconoscimento dell'importo sopra indicato sarà corrisposto solo nel caso in cui vi sia stata la partecipazione del tecnico o di un rappresentante dell'organizzazione sindacale di riferimento alle trattative di cui sopra che sarà documentata con timbro e firma dello stesso sui documenti sopra richiamati. Tutti gli indennizzi di cui sopra, o parte di essi, saranno corrisposti in occasione della liquidazione danni.

- 5.** In base alla coltivazione effettivamente praticata ed al soprassuolo effettivamente esistente, descritti nei verbali di consistenza e presa di possesso, assunti a riferimento i valori tabellari in calce al presente accordo, verranno risarciti in caso di accordo bonario a fine lavori, i frutti pendenti, le spese per eventuali anticipazioni colturali, mancati raccolti, soprassuolo arboreo, miglioramenti fondiari (impianti di irrigazione, drenaggi, reti antigrandine, ecc.) presenti sulle aree soggette all'esecuzione dei lavori. Nella definizione della superficie da indennizzare quale occupazione temporanea dovranno essere conteggiate ed indennizzate le necessarie fasce suppletive ai margini delle aree già previste in occupazione da SRG di larghezza compatibile con il transito e la manovra dei mezzi operativi che pertanto non risulteranno coltivabili. Sarà erogato altresì il risarcimento per i mancati redditi in ragione dell'effettivo periodo di occupazione tenendo in giusta considerazione l'inizio delle nuove coltivazioni agrarie così come pure la minor redditività del terreno per gli anni successivi ed il rimborso delle spese di ripristino delle caratteristiche chimiche, fisiche e colturali dei terreni. Ultimati i ripristini dei terreni SRG provvederà a comunicare l'avvenuta conclusione dell'occupazione temporanea invitando contemporaneamente l'avente diritto a partecipare all'incontro per la quantificazione dei danni da liquidare.
- La valutazione dei danni, degli indennizzi, dei risarcimenti e dei rimborsi, ove accettata in contraddittorio da entrambi le parti, si riterrà definitiva e comporterà l'obbligo a carico di SRG di provvedere al pagamento entro 90 giorni dalla sottoscrizione del relativo "Atto dichiarativo", previa verifica del suddetto stato di consistenza al fine della definitiva valutazione e determinazione finale dei danni.
- 6.** Nel corso dei lavori tutti i mezzi e le macchine operatrici utilizzate da SRG o dalle Ditte dalla stessa incaricate e/o autorizzate, dovranno transitare esclusivamente sulla pista di lavoro. Se si rendesse necessario, per provata necessità, transitare con mezzi o macchine operatrici su strade private, anche se di utilizzo pubblico, SRG si impegna ad indennizzare tutti i danni eventualmente arrecati ed a mantenere tali infrastrutture nella condizione di buona transitabilità per gli utenti durante tutta la durata del loro utilizzo e/o ripristinarle nello stato "quo ante" a fine lavori. SRG chiederà ai proprietari di strade private non soggette a pubblico transito di cui si prevede l'utilizzo per il passaggio di personale e mezzi d'opera le relative preventive autorizzazioni.
- 7.** Per le servitù del gasdotto in oggetto, che dovranno essere perfezionate mediante atto notarile, possibilmente prima dell'inizio dei lavori, a cura e spese di SRG, i proprietari dei terreni interessati, avranno diritto a vedersi riconoscere le seguenti indennità:
- **€/m 41,00** (fascia di rispetto di complessivi 40 m) in Provincia di Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna;
 - **€/m 36,00** (fascia di rispetto di complessivi 40 m) per tratti di gasdotto da posare in parallelismo a gasdotti SRG esistenti, in Provincia di Forlì-Cesena e Ravenna;
 - **€/m 35,00** (fascia di rispetto di complessivi 40 m) per tratti di gasdotto da posare in parallelismo a gasdotti SRG esistenti, in Provincia di Bologna;

- **€/m 34,00** (fascia di rispetto di complessivi 40 m) in Provincia di Rimini in zona collinare e nei territori comunali di Sarsina, Mercato Saraceno, Sogliano al Rubicone e Roncofreddo (FC).

L'indennizzo minimo di servitù sarà di 100,00 €. L'indennizzo sarà liquidato alla firma dell'atto notarile.

Gli indennizzi sopra indicati, che si ricorda sono da intendersi relativi a costituzioni volontarie di servitù, saranno incrementati come di seguito riportato nel caso si addivenga alla sottoscrizione volontaria del modello di servitù Snam RG entro il 15.10.2023:

€/m 50,00 (fascia di rispetto di complessivi 40 m) in Provincia di Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna indipendentemente da parallelismo o meno con altro gasdotto SRG;

€/m 36,00 (fascia di rispetto di complessivi 40 m) in Provincia di Rimini in zona collinare e nei territori comunali di Sarsina, Mercato Saraceno, Sogliano al Rubicone e Roncofreddo (FC).

Per ogni costituzione di servitù stipulata di fronte al notaio incaricato:

- **€ 150,00** (euro centocinquanta) (per ogni comproprietario) quale rimborso spese "una tantum", fatto salvo il rimborso di cui al precedente punto 3) e 4).

Tutte le indennità di cui sopra possono essere riviste in aumento in situazioni particolari, quali tracciati in prossimità di centri aziendali o significative interferenze impattanti sui processi produttivi o organizzativi dell'azienda.

La realizzazione del gasdotto in argomento non comporta la dismissione di metanodotti SRG.

8. Nel caso di posa del gasdotto in terreni aventi destinazione urbanistica diversa da quella agricola, sulla base di Piani Urbanistici (P.G.T. o equipollenti vigenti e/o adottati in salvaguardia), l'indennità di servitù verrà definita di volta in volta, in contraddittorio fra le parti, considerando la particolarità dei casi.

9. Agri-voltaico

In merito a questo tema alcune aree che saranno soggette a servitù sono state opzionate (o lo saranno a breve) per fare un impianto agri-voltaico.

SRG si impegna a valutare con la parte interessata la casistica ed i relativi indennizzi che sono da considerarsi particolari.

10. I terreni necessari per la realizzazione di manufatti fuori terra a servizio del gasdotto saranno direttamente asserviti/acquisiti con diritto di superficie/acquistati da SRG in trattativa privata tenendo conto delle vigenti normative in materia di espropri e in caso di mancato accordo mediante procedimento coattivo; la disponibilità delle superfici per la posa in opera degli impianti di protezione catodica (dispensore verticale e/o orizzontale, posa di cavi di collegamento e armadi occupanti generalmente una superficie di circa 2-3 mq), sarà ottenuta riconoscendo agli aventi diritto l'importo di **300,00 €** per ogni singolo impianto.

11. Qualora SRG fosse nella necessità di occupare temporaneamente aree non preordinate all'asservimento o all'acquisto, per il periodo intercorrente dalla data di immissione in possesso ed il ripristino dei luoghi, verranno corrisposte ai soggetti passivi tutte le indennità di cui al precedente punto 5).

12. I gasdotti avranno una copertura minima di 1,50 m, dalla generatrice superiore del tubo al piano di campagna, salvo nei casi di intersezione con fossi o canali irrigatori, ove la copertura non potrà essere inferiore a 1,00 m dal fondo del fosso o canale irrigatore. Eventuali maggiori

approfondimenti della condotta, richiesti dalle ditte proprietarie o dai conduttori dei fondi, per esigenze particolari, verranno di volta in volta valutati con gli interessati prima della sottoscrizione delle servitù e se del caso realizzati a cura e spese di SRG.

13. Prima della sottoscrizione della servitù ed in caso di comprovata necessità, collegata alla conduzione aziendale, sarà possibile concordare con SRG l'attraversamento del gasdotto con strade, passi carrai, tubazione, fognature, condotte per acqua potabile, cavi elettrici e telefonici o manufatti necessari per ogni altro allacciamento a servizio ed utenza nonché con le recinzioni a protezione dei fondi. Sarà possibile concordare il parallelismo alla tubazione con fossi irrigui, purché non intubati, strade sterrate, da realizzare ad almeno 4 m dalla generatrice esterna della condotta. Le spese per eventuali opere di protezione al gasdotto in relazione alle opere sopra descritte saranno a carico di SRG.

14. SRG si impegna in fase di apertura della pista di lavoro, ad effettuare a propria cura e spese l'asportazione dello strato colturale attivo (humus), indicativamente cm 35-40 di profondità, salvo diverso accordo con il conduttore del fondo, relativo alla zona interessata dallo scavo e dal transito dei mezzi e l'accumulo dello stesso ai margini della pista di lavoro. Tale strato di terreno, a fine lavoro, verrà riportato sullo scavo e sulla zona precedentemente scoticata, destinata al transito dei mezzi d'opera, a cura e spese di SRG, evitando il rimescolamento con altri strati. L'eventuale spietramento dovrà essere effettuato a cura e spese di SRG o indennizzato a richiesta e previo accordo con il soggetto passivo.

15. SRG si impegna, durante l'esecuzione dei lavori, a garantire la possibilità di coltivare e di irrigare i fondi accedendovi con mezzi agricoli, anche per gli appezzamenti ubicati a monte e a valle della pista di lavoro utilizzando la pista stessa ed i varchi all'uopo predisposti. Nel caso che per comprovati motivi tecnici, accertati in contraddittorio fra le parti, ciò non fosse possibile, SRG riconoscerà ai conduttori dei fondi il risarcimento di tutti i danni consequenziali, fatti salvi eventuali diritti di terzi nei confronti dei quali SRG assumerà ogni responsabilità.

Premesso che Snam RG risponderà direttamente ed in via esclusiva dei danni cagionati alle aree previste in occupazione lavori, meglio identificate negli elaborati planimetrici e descritte negli stati di consistenza redatti prima dell'avvio dei lavori, per quanto concerne i danni provocati direttamente o indirettamente all'esterno delle aree sopra descritte, queste sono contrattualmente di pertinenza della ditta appaltatrice dei lavori, essendo quest'ultima l'unica responsabile.

Premesse ed individuate le eventuali responsabilità in capo a Snam RG, allo scopo di tutelare i proprietari/conduttori dei fondi dai danni arrecati agli stessi ed alle colture al di fuori del perimetro di competenza di Snam RG, si concorda la seguente procedura per la segnalazione di eventuali problematiche che dovessero riscontrarsi:

dette segnalazioni dovranno pervenire, senza indugio in forma scritta, agli indirizzi di posta elettronica dei funzionari di Snam RG che verranno, di volta in volta, indicati da quest'ultima, che provvederanno ad organizzare un incontro, da tenersi entro 7gg dalla data di ricevimento della segnalazione, tra conduttore del fondo, impresa esecutrice dei lavori per conto di Snam RG ed alla presenza di un incaricato Snam RG.

In caso di inerzia e/o mancato accordo tra impresa esecutrice dei lavori e conduttore del fondo, decorsi 30gg dal sopralluogo, Snam RG entro i successivi 37gg si riserva il diritto di quantificare e liquidare il danno a chi di dovere e di mettere in atto le azioni successive nei confronti dell'impresa

appaltatrice dei lavori nel rispetto degli accordi contrattuali in essere tra Snam RG e l'impresa stessa.

16. Durante l'esecuzione dei lavori, SRG garantirà lo sgrondo delle acque dai fondi laterali alla pista di lavoro. Nel caso si verificassero allagamenti a causa dei lavori, SRG riconoscerà agli aventi diritto il risarcimento dei danni subiti.

17. Cartelli segnalatori, apparecchi di sfiato od altri manufatti al servizio del metanodotto, salvo specifiche esigenze di servizio dello stesso, dovranno essere ridotti al numero minimo indispensabile ed ubicati possibilmente ai confini delle proprietà od in luogo concordato tra le parti ad esclusione delle paline indicatrici dei vertici.

18. SRG risponderà direttamente sia per quanto riguarda l'esecuzione di tutti i lavori, compresi quelli di apertura e ripristino della pista, sia per la liquidazione dei danni che dovranno essere valutati nei termini di cui al precedente punto 5.

19. SRG si impegna a ripristinare o a ricostruire a propria cura e spese, a perfetta regola d'arte tutti i manufatti e/o infrastrutture che venissero danneggiati o manomessi durante l'esecuzione dei lavori e al riposizionamento dei cippi di confine divelti durante l'esecuzione dei lavori e rilevati nello stato di consistenza.

20. SRG si impegna tramite l'impresa esecutrice dei lavori, obbligata contrattualmente, a garantire l'esecuzione a regola d'arte e con tempistica tale da non generare danni alle porzioni poste a monte e valle della pista lavori, di:

- ancoraggi provvisori dei frutteti interferiti dalla pista lavori;
- impianti di irrigazione provvisori di frutteti o opere di irrigazione relative ad altre colture;
- ancoraggi provvisori di coperture antigrandine;
- sgombero della pista lavori;

Tuttavia, nell'eventualità che il conduttore dei fondi si renda disponibile ad effettuarlo direttamente con propri mezzi, dovrà, prima di procedere all'abbattimento, concordare le modalità ed i tempi di esecuzione direttamente con SRG. In mancanza di segnalazioni, l'impresa appaltatrice dell'esecuzione dei lavori provvederà autonomamente allo sgombero pista e posizionamento dei sostegni provvisori, nonché alla realizzazione degli impianti di irrigazione provvisori. Della volontà del conduttore dei fondi di effettuare in proprio le opere sopra indicate dovrà darsi evidenza al momento della redazione dello Stato di Consistenza con indicazione formale all'interno dello stesso.

21. Reliquati (eventuali)

Le OO.PP. sottolineano inoltre la necessità di individuare, in accordo tra Snam RG ed il conduttore del fondo, eventuali aree la cui coltivazione, per effetto della presenza del cantiere, risulti economicamente non conveniente (reliquati).

Fatto salvo quanto richiamato al punto 14) dell'Accordo circa l'accesso alle aree ubicate a monte e a valle della pista di lavoro, nonché la possibilità di effettuare, relativamente ad esse, le normali attività agricole, ivi compresa l'irrigazione, che saranno tutte garantite dall'impresa appaltatrice-esecutrice dei lavori, si conviene che l'individuazione degli eventuali reliquati verrà valutata caso per caso, a seconda della coltura presente, dei relativi macchinari necessari per le operazioni agricole,

entro 30 giorni dalla redazione dello Stato di Consistenza relativo alle aree di lavoro in accordo con il funzionario di Snam RG.

22. Rifacimento drenaggi (eventuali)

In relazione agli impianti di drenaggio interrati, si precisa che relativamente alla corresponsione dell'indennizzo per la sostituzione del dreno, laddove indicato nella sua interezza, ci si riferisce al caso particolare in cui il taglio degli stessi avvenga nella loro parte finale (a monte della pista di lavoro di Snam RG il cui margine superiore ricade dalla mezzaria in giù della lunghezza del dreno), mentre nell'ipotesi di taglio nella parte iniziale del dreno (tratto di dreno intercettato dalla sua mezzaria in su), si procederà alla sostituzione del dreno dal suo punto iniziale fino al bordo pista di pista lavori Snam RG di valle.

SRG si rende disponibile, nel caso di richiesta del proprietario del fondo, a valutare puntualmente la casistica.

23. In caso di perdita del contributo PAC, o di contributi a superficie previsti dal PSR (biologico, integrato, ecc.) sulle aree interessate dai lavori, si calcoleranno i mancati introiti e si liquideranno agli aventi diritto, previa presentazione a Snam RG della documentazione attestante il mancato percepimento del contributo. Resta impregiudicato il diritto alla rifusione da parte di SRG di eventuali altri danni su assegnazioni, titoli, quote, contributi qui non esplicitamente menzionati ma che dovessero subire decurtazioni e/o revoche a causa dell'occupazione del suolo da parte di SRG.

24. Contestualmente alla sottoscrizione dello stato di consistenza SRG, sulla scorta di quanto rilevato, procederà ai conteggi e riconoscerà agli aventi diritto (proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo) un acconto forfettario pari a €/mq 0,20 per le colture erbacee ed orticole ed €/mq 1,50 per frutteti e vigneti.

Tali acconti verranno riconosciuti e corrisposti agli aventi diritto, siano essi proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo, e i relativi importi saranno versati, da SRG agli stessi, entro 30 giorni dalla stipula dell'atto notarile di servitù e nel caso l'atto notarile sia già stato sottoscritto entro 60/90 giorni dalla redazione dello stato di consistenza.

- Criteri di stima danni alle colture

Considerato il tempo che potrà intercorrere tra la data del presente accordo e la fine dei lavori, le parti si impegnano ad incontrarsi, prima dell'inizio delle operazioni per la liquidazione finale dei danni alle colture, per un eventuale aggiornamento degli indennizzi relativi alle stesse, tenendo conto dell'andamento dei prezzi dei prodotti agricoli e dei costi di produzione.

- Colture Erbacee

Per tali colture (seminativi, prati) di norma l'indennizzo è pari alla mancata Produzione Lorda Vendibile (PLV) della coltura in atto.

Inoltre (per frumento, mais, ecc.), in conseguenza alla realizzazione della pista di lavoro che può determinare minori raccolti nel triennio successivo, si prevede un ulteriore indennizzo il cui rapporto percentuale è 50-30-20, ossia pari ad una annualità piena.

È previsto infine un indennizzo aggiuntivo per il ripristino delle fertilità del suolo: maggiori lavorazioni, concimazioni organiche e non, eventuali spietramenti minuti.

Tab. 1

Colture Erbacee	Produzione annuale (q.li/ha)	Produzione annuale (q.li/ha)	Prezzo colture (€/q.le)*****	Indennità mancato raccolto (€/m ²)	Indennità minori produzioni (50%+30%+20%) (€/m ²)****	Indennità per ripristino coltivo (€/m ²)	Indennizzo Totale (€/m ²)
	Collina (>100m slm***)	Pianura					
Grano Tenero*	50	67 <small>accordo 12/22</small>				0,20	
Grano Duro*	45	61				0,20	
Mais non irriguo*		103				0,20	
Mais irriguo*		120				0,20	
Erba Medica*	110	130				0,20	
Soia*		36				0,20	
Sorgo*	70	75				0,20	
Orzo*	60	62				0,20	
Barbabietola*		630				0,20	
Pomodoro* da industria		800				0,20	
Girasole	30	35				0,20	
						0,20	

*Produzioni aggiornati al 2022

***Si fa riferimento al fascicolo aziendale.

****Sulla base della rotazione colturale dichiarata dall'azienda nel piano colturale trasmesso alla regione o enti equipollenti, nei 5 anni precedenti la fine dei lavori di SRG.

*****Si prenderanno a riferimento le medie degli ultimi 3 anni di dati ufficiali (ad es. CCIAA, accordi interprofessionali, ecc...)

Nel caso di terreni livellati con laser verrà riconosciuto un indennizzo aggiuntivo, rispetto a quelli sopra indicati, pari a 0,042 €/mq (corrispondente a 420 €/ha), riferito alla superficie da livellare costituita da una fascia di terreno coassiale al tubo della larghezza di 150 m (75 m + 75 m).

- Colture Orticole

Si tratta di colture praticate in campo aperto.

L'indennizzo è pari alla somma della PLV della coltura in atto al momento dei lavori al netto delle spese di raccolta (PLV - 20%) e dei mancati redditi (PLV - 75%) delle colture che si sarebbero praticate normalmente nell'ambito dell'annata agraria di riferimento.

Per il riconoscimento dell'indennizzo relativo alla eventuale seconda coltura praticata nel periodo di esecuzione dei lavori di posa del gasdotto, necessita che la seconda coltura sia attuata nella porzione di fondo non interessata dai lavori di SRG.

È previsto infine un indennizzo aggiuntivo per il ripristino delle fertilità del suolo: maggiori lavorazioni, concimazioni organiche e non, eventuali livellamenti anche con laser e spietramenti minuti.

Tab. 2

Colture Orticole	Produzione annuale (q.li/ha)	Prezzo colture (€/q.le)	Indennità mancato raccolto (PLV-20% raccolta) (€/m ²)	Indennità mancato reddito (PLV-75% spese non sostenute) (€/m ²)	Spese di ripristino (€/m ²)	Indennizzo minimo (€/m ²)	Indennizzo max (€/m ²)
Spinacio					0,20		
Borragine					0,20		
Cicoria					0,20		
Prezzemolo					0,20		
Bietola							
Bietola da seme							
Patata							
Orticole da seme							

Occupazione del terreno per periodi superiori ad 1 anno saranno indennizzati mediante il riconoscimento della PLV, detratte le spese di produzione assunte pari a 3/4 della PLV.

Tab. 3

Colture	Mancato reddito e reimpianto (A Metà Ciclo) (€/m ²)	Minori redditi futuri (€/m ²)	Indennizzo Totale (€/m ²)
Carciofi			
Fragole (a pieno campo)			
Asparagi			

- Colture Arboree

Per le colture arboree (vigneti, pescheti, ciliegeti e frutteti in genere...) l'indennizzo è costituito dalle spese di reimpianto, dal mancato reddito dell'anno dei lavori oltre ai mancati redditi degli anni successivi necessari per il ritorno della piena produzione.

Le spese di reimpianto sono costituite principalmente da:

Lavorazioni, concimazioni, acquisto piantine, eventuali pali e fili (ad es. vigneto intelaiato a spalliera), operazioni topografiche, progettazione e tutto quello quanto necessario per il ripristino dell'impianto originario.

Il mancato reddito dell'anno dei lavori è pari ad una Produzione Lorda Vendibile al netto delle spese di raccolta stimate pari al 20% della PLV.

I mancati redditi futuri dipendono dalla ripresa produttiva del frutteto, fattore variabile che dipende dalla specie, dalla cultivar (varietà coltivata), dalla latitudine e dalle pratiche colturali praticate.

Indicativamente si riportano gli incentivi produttivi per i frutteti più diffusi e il numero di annate intere, di mancate produzioni da indennizzare:

vigneto, pescheto, pereto, ecc.;

1° anno 0%, 2° anno 20%, 3° anno 40%, 4° anno 60%, 5° anno 80%, 6° anno 100%= 3 annate;

Il criterio di stima adottato nasce dalla valutazione che la coltivazione dei frutteti riprende al termine dei lavori di posa del gasdotto, nell'autunno o nella primavera successiva, come in effetti è pratica comune. L'indennizzo complessivo contempla il danno emergente, ovvero le spese di reimpianto, il lucro cessante quindi i mancati redditi presenti e futuri.

Tab. 4

Colture arboree	A	B	C	D	E	F	G	H
	Produzione annuale (q.li/ha)	Prezzo 2022** (€/q.le)	Indennità mancato raccolto (PLV-20%)** (€/m ²)	Indennità mancata coltivazione (PLV-50%)** (€/m ²)	Indennità mancati redditi futuri (€/m ²)**	Reimpianto (€/m ²)	Indennizzo Min. (€/m ²)	Indennizzo Max. (€/m ²)
Uva da vino IGT della Romagna bianca (spalliera)	290,00*					3,75		
Uva da vino IGT della Romagna rossa (spalliera)	260,00*					3,75		
Uva da vino Rossa / Bianca comune (spalliera)	400,00***					3,75		
Uva da vino Rossa / Bianca comune (spalliera)	300,00							
Pescheto (media e tardiva)	250,00					3,75		

*Per nuove cultivar/varietà e/o nuovi sistemi di allevamento il calcolo dell'indennizzo avverrà caso per caso.

**Si prenderanno a riferimento le medie degli ultimi 3 anni di dati ufficiali (ad es. CCIAA, accordi interprofessionali, ecc...)

***Per quanto concerne le produzioni annuali dell'uva da vino comune si assumerà una produzione di 400 q.li/ha, ammessa con Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0069685 del 13/02/2023, solo per i comuni di Imola, Medicina e Molinella per la provincia di Bologna; Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Fusignano, Ravenna e Russi per la provincia di Ravenna; Forlì e Forlimpopoli per la provincia di Forlì Cesena.

N.B.

L'indennizzo minimo di **Tab. 4** sarà riconosciuto nel caso di inizio lavori di posa del gasdotto dopo la raccolta del frutto pendente.

L'indennizzo massimo di **Tab. 4** sarà riconosciuto nel caso di inizio lavori di posa del gasdotto nel periodo compreso:

- Fra il 01.06 dell'anno e la raccolta dell'uva (di norma entro il 15.09 dell'anno);
- Fra il 01.04 dell'anno e la raccolta di pesche, nettarine ed albicocche (di norma entro il 30.06);

Nel caso di occupazione del terreno nel periodo compreso fra il 01.01 e le date sopra indicate (01.04/01.06) per ciascuna coltura sarà riconosciuto un indennizzo pari al 50% della PLV.

Nel caso di restituzione di possesso del fondo oltre il 30/09 verrà riconosciuta l'occupazione di un'ulteriore annata agraria (50% della PLV).

Nel caso di occupazione del fondo dopo la raccolta del frutto pendente e sua restituzione entro il 30/09 dello stesso anno non sarà dovuto alcun indennizzo se non quello del reimpianto del frutteto e minori redditi futuri.

- **Drenaggi**

Nel caso di interessamento di terreni dotati di impianti drenanti sotterranei, si chiarisce che gli stessi verranno indennizzati per intero, al prezzo di 2,50 €/ml se i dreni saranno intercettati nella metà di valle, mentre verranno indennizzati solo per la lunghezza rimanente tra l'intercettazione a monte scavo pista il loro punto di origine di monte, nel caso vengano interrotti nella metà di monte al prezzo di 2,80 €/ml, per tubi drenanti Ø 65mm.

Casi particolari verranno valutati tra le parti.

- **Impianti irrigui**

Nel caso di interessamento di terreni dotati di impianti irrigui, per la realizzazione degli stessi, comprensivi di collettori, ali gocciolanti e micro-getti, si riconoscerà un indennizzo pari a 0,70 €/mq.

Casi particolari verranno valutati tra le parti.

- **Lavorazioni eseguite dai Conduttori**

Indennizzi per lavori eseguiti dai conduttori dei fondi attraversati, sollevando quindi la SRG da ogni responsabilità in merito all'esecuzione a regola d'arte delle operazioni:

- **€/m² 0,25** per sgombero pista di lavoro, delimitata da SRG ivi compreso il taglio delle piante e la estirpazione delle ceppaie.
- **€/m² 1,43** per lavori di smontaggio e collegamento prima provvisorio poi definitivo di impianti di irrigazione, con l'esclusione di condotte e collegamenti primari.

Casi particolari verranno valutati tra le parti.

La tabella che segue riporta gli indennizzi (€/Filare) relativi al rifacimento testate:

Tab. 5

Coltura	Forma Allevamento	Attraversamento in "Testata"	Attraversamento intermedio
Vite/Kiwi	Pergoletta	€ 70,00/filare	€ 140,00/filare
Vite	In parete	€ 70,00/filare	€ 140,00/filare
Frutteto	Palmetta	€ 70,00/filare	€ 140,00/filare

Gli indennizzi sono comprensivi di manodopera, materiale, uso di macchina e attrezzi necessari ad effettuare le operazioni di ancoraggio e di irrigazione provvisoria. I lavori saranno eseguiti entro 30/60

giorni dalla data dello stato di consistenza, per i provvisori, e dalla data di perizia finale, per i ripristini definitivi. Tali indennità saranno conteggiate contestualmente alla definizione dell'anticipo danni e versate nei termini dell'accordo.

Forlì, 21/06/2023

 **Snam Rete Gas S.p.A.**
Engineering, Construction & Solutions
Progetti Infrastrutture Centro Nord
Project Manager
Giorgio Moncalvo

Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini

Confagricoltura Bologna

Confagricoltura Ravenna

C.I.A. Bologna

C.I.A. Romagna

C.I.A. Imola

Copagri Bologna

Copagri Forlì-Cesena

Copagri Ravenna

Legacoop Romagna

Confcooperative Romagna

Associazione Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I.)